

INDICE

Prefazione	pag	5
Chi siamo	pag	6
Al servizio delle cooperative a partire dal 1975	pag	6
I nostri valori	pag	6
I nostri obiettivi	pag	7
I nostri servizi	pag	8
La Società Cooperativa	pag	9
Cos'è una cooperativa	pag	9
Perché scegliere la forma cooperativa?	pag	10
Principi normativi	pag	11
Le caratteristiche delle cooperative	pag	11
Assemblea dei soci	pag	15
Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico	pag	17
Sistemi di amministrazione alternativi	pag	21
Collegio sindacale	pag	22
Revisore legale dei conti o Società di Revisione Legale	pag	23
La natura mutualistica	pag	25
La prevalenza	pag	25
I parametri della prevalenza	pag	26
Regimi derogatori	pag	27
Obbligo informativa sulla prevalenza	pag	28
Il ritorno	pag	29
Il prestito sociale	pag	30
Tipologie e categorie di cooperative	pag	31
Consorzi e gruppi cooperativi	pag	33
Costituzione della Cooperativa e adempimenti conseguenti	pag	34
Libri della Cooperativa	pag	36
Libri sociali	pag	36
Libri contabili	pag	38
Vigilanza e controlli pubblici	pag	40
Glossario	pag	42
Principali riferimenti normativi	pag	43

PREFAZIONE

Care lettrici, cari lettori,

la cooperativa rappresenta a tutti gli effetti una forma di impresa efficace per realizzare un'idea imprenditoriale o un progetto economico e sociale che permetta il reale coinvolgimento e la partecipazione attiva dei soci. Come ogni impresa comporta una serie di adempimenti burocratici che possono apparire onerosi specialmente per le piccole cooperative. Tuttavia l'insieme di norme che regolano le cooperative, e che per certi versi sono più rigorose rispetto ad altre forme di impresa, sono utili per rendere la cooperativa efficiente e trasparente e per garantire che venga gestita in maniera democratica. Con questo manuale Legacoopbund intende offrire agli aspiranti operatori e a quelli che già lo sono uno strumento utile e di pratica consultazione cui ricorrere sia prima che dopo la costituzione della cooperativa e in ogni occasione ciò sia necessario. Il presente volume va infatti inteso come una guida pratica per la corretta amministrazione della cooperativa e si rivolge sia agli amministratori che ai singoli soci di una cooperativa. Le prime pagine sono dedicate alla presentazione di Legacoopbund, per poi passare alla definizione della società cooperativa, delle sue caratteristiche e degli organi sociali compresi gli incarichi e i doveri degli amministratori. Il manuale affronta inoltre concetti fondamentali della cooperazione come la natura mutualistica e il ristorno e dopo una breve carrellata delle categorie di cooperative si addentra nella parte più pratica, ossia la costituzione della cooperativa, i conseguenti adempimenti e la tenuta dei libri della cooperativa.

Vi auguriamo una buona lettura nella speranza di avervi fornito un utile strumento di lavoro.

Coordinamento



Elena Covi
Responsabile della
Comunicazione

Supporto - coautrici



Monica Devilli
Revisore Legacoopbund
(laureata in giurisprudenza, giurista)



Giulia Ricci
Revisore Legacoopbund
(laureata in scienze economiche
e bancarie, revisore legale dei conti)

CHI SIAMO

Al servizio delle cooperative a partire dal 1975

Legacoopbund è un'associazione di categoria che cura gli interessi delle cooperative da più di trentacinque anni. L'associazione è stata fondata nel 1975 e riconosciuta con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/A del 16.02.1981 come associazione per l'assistenza, la rappresentanza e la tutela delle cooperative iscritte.

Legacoopbund svolge fundamentalmente tre funzioni:

1. Legacoopbund è un'associazione di rappresentanza;
2. Legacoopbund è un centro di servizi per le cooperative associate;
3. Legacoopbund promuove la cooperazione e la costituzione di nuove cooperative.

L'associazione opera in una provincia plurilingue e intende la pluralità linguistica e culturale dell'Alto Adige come una ricchezza ed una risorsa per le cooperative associate.

I nostri valori

I nostri valori corrispondono ai principi definiti dall'Alleanza Cooperativa Internazionale al Congresso di Manchester del 1995 e sono:

1. Adesione libera e volontaria:

Le cooperative sono aperte a tutte le persone in grado di utilizzarne i servizi offerti e desiderose di accettare le responsabilità, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.

2. Controllo democratico esercitato dai soci:

La gestione della cooperativa avviene in modo democratico. I soci partecipano attivamente alle definizioni dei ruoli e delle scelte operative ed economiche esprimendo la loro volontà ognuno con il proprio voto.

3. Partecipazione economica dai soci:

I soci aderiscono ad una cooperativa tramite il versamento di una somma di denaro (quota sociale). Il profitto proveniente dall'attività della cooperativa resta di proprietà di tutti i soci che democraticamente dispongono del suo utilizzo. Questo può essere investito principalmente in progetti di sviluppo della cooperativa o redistribuito tra i soci in misura equa e proporzionale, nei limiti imposti dalla legge e dallo statuto della cooperativa.

4. Autonomia ed indipendenza:

Le cooperative sono aziende autonome controllate dai soci. Anche nel caso di accordi con altri soggetti economici la cooperativa non rinuncia alla gestione democratica della stessa da parte dei soci.

5. Educazione, formazione ed informazione:

Le cooperative si impegnano a garantire ai propri soci la formazione e l'educazione necessaria alla gestione dell'impresa cooperativa. Sono anche tenute a diffondere nella società conoscenza sui principi della cooperazione, i suoi vantaggi.

6. Cooperazione tra cooperative:

Al fine di incentivare la propria attività ed in generale quella dell'intero sistema cooperativo, le cooperative collaborano tra loro e attraverso le strutture locali, nazionali e internazionali per promuovere questo modello di sviluppo sociale.

7. Impegno verso la collettività:

Le cooperative sono il frutto e l'espressione delle esigenze di una comunità, e pertanto lavorano per uno sviluppo durevole e sostenibile a favore della collettività.

I nostri obiettivi

- siamo impegnati nella realizzazione di un sistema economico democratico, condiviso e pluralistico che non pone al centro della propria attività la massimizzazione del profitto, bensì i bisogni delle persone;
- sosteniamo i valori della cooperazione, l'iniziativa individuale ed il sostegno reciproco dei cittadini;
- offriamo consulenza, incentiviamo e sosteniamo le singole cooperative nei diversi settori economici;
- incentiviamo la collaborazione, lo scambio di esperienze e la solidarietà tra le cooperative e siamo impegnati nella realizzazione di una forte rete di contatti;
- svolgiamo la funzione di controllo ed effettuiamo le revisioni delle cooperative prescritte per legge;
- promuoviamo l'aggiornamento professionale ed aziendale dei soci delle cooperative;
- operiamo in stretta collaborazione con le organizzazioni sindacali e le associazioni economiche, nonché con gli uffici pubblici e rappresentiamo, in questo ambito, gli interessi dei nostri associati.

I nostri servizi

Legacoopbund offre servizi adeguati alle proprie associate: conta su personale competente ed ha a disposizione apposite strutture di supporto. I servizi vengono continuamente adattati alle nuove esigenze delle cooperative aderenti. Questo comporta un impegno delle singole cooperative verso Legacoopbund ed il suo personale e viceversa un rapporto corretto ed efficiente della struttura verso le cooperative.

Gli attuali servizi di Legacoopbund sono i seguenti:

1. Rappresentanza delle cooperative associate
2. Promozione del settore cooperativistico
3. Assistenza nelle relazioni sindacali e contrattuali
4. Consulenza alle cooperative associate
5. Assistenza alle cooperative associate
6. Assistenza alle cooperative di abitazione ed alle cooperative per garage interrati riservati ai residenti
7. Consulenza in materia di diritto societario
8. Consulenza in materia di appalti
9. Lavoro di rete e cura dei contatti
10. Informazione e formazione
11. Revisione e controllo

LA SOCIETÀ COOPERATIVA

Cos'è una cooperativa

La cooperativa è una società creata da soggetti fisici e/o giuridici che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali attraverso un'impresa a proprietà comune, controllata democraticamente. La cooperativa non mette al centro la massimizzazione del profitto e la conseguente divisione degli utili, ma la persona e i suoi bisogni. La cooperativa è un'azienda in grado di produrre ricchezza che però deve essere reinvestita nell'azienda, il patrimonio societario è indivisibile ed i soci lo gestiscono al meglio per consegnarlo alle generazioni future. La cooperativa è un'impresa che vede la partecipazione attiva e paritaria dei soci alle decisioni imprenditoriali infatti gli organi sociali devono essere composti per la maggior parte da soci.

Le caratteristiche principali di una cooperativa sono le seguenti:

- **Principio della "porta aperta"**

L'adesione ad una cooperativa è aperta a coloro che possono utilizzarne i servizi e che possono quindi contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. L'adesione non può essere oggetto di alcun tipo di discriminazione. Tale principio però non pregiudica la possibilità, da parte della cooperativa, di decidere sull'ammissione o meno di un'aspirante socio nella compagine sociale. Una decisione, questa, che avviene in forza di criteri legati a:

- il tipo di attività che svolge la cooperativa;
- la qualifica e le capacità professionali richieste ai soci;
- gli scopi della cooperativa (ad esempio: massima apertura per le cooperative di consumo, numero predeterminato per le cooperative di abitazione).

- **Principio "Una testa un voto"**

I soci hanno uguale diritto di voto a prescindere dalla quota di capitale sottoscritta. La cooperativa è quindi l'unica forma imprenditoriale che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà di una società. Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del voto del socio in assemblea è sempre uguale a uno.

- **Scopo mutualistico**

La società cooperativa persegue uno scopo mutualistico che consiste nel fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato. La cooperativa si occupa della "gestione di uno o più servizi", così come richiesti dagli associati che l'hanno creata, allo scopo di soddisfare i loro bisogni.

- **La natura non speculativa**

Quando la cooperativa si scioglie, i soci non possono dividersi il patrimonio residuo, né possono vendere la società nel suo complesso. La legge consente una tassazione agevolata degli utili, a condizione che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa.

- **La solidarietà intergenerazionale**

Per effetto della propria natura non speculativa, la cooperativa tende a conservare nel tempo il proprio patrimonio per le generazioni future, alimentando un circuito virtuoso d'investimento e innovazione e il trasferimento delle competenze e abilità dai soci anziani a quelli giovani.

- **La mutualità verso l'esterno**

Tra le missioni delle cooperative vi è quella di favorire con contributi diretti e indiretti, la nascita di nuove cooperative. A questo fine tutte le cooperative destinano il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione (per le cooperative associate a Legacoopbund è il Fondo mutualistico START).

- **Educazione cooperativa e radicamento territoriale**

Le cooperative si impegnano ad educare e formare i propri soci ed il personale, inoltre diffondono la conoscenza sulla cooperazione anche verso l'esterno attraverso campagne di informazione.

Le cooperative hanno inoltre uno stretto legame con il territorio in cui operano contribuendo allo sviluppo della società locale. In un mondo globalizzato le cooperative rafforzano l'economia locale.

Perché scegliere la forma cooperativa?

- perché ognuno è imprenditore di se stesso ma, contestualmente, può contare sul gruppo, quindi in cooperativa si ha la possibilità di sviluppare sia le abilità dell'imprenditore individuale che la capacità di lavorare insieme;
- perché attraverso la cooperazione le idee imprenditoriali individuali, i progetti ed il lavoro, si associano fra loro, interagiscono, si arricchiscono, mettono a frutto le esperienze e le conoscenze di un'organizzazione più complessa;
- perché anche più imprese possono unirsi in cooperativa per ridurre i costi di gestione, avere più forza di acquisto e competitività, intraprendere iniziative comuni.

La cooperazione rappresenta quindi uno strumento valido per la realizzazione di idee imprenditoriali innovative.

Principi normativi

La cooperativa è una società a capitale variabile con scopo mutualistico.

La cooperativa è a capitale variabile, e in questo si differenzia dalle altre forme societarie, perché vigendo il principio della "porta aperta" l'ingresso di nuovi soci non rappresenta un evento straordinario. Definendo così la cooperativa, il legislatore ha voluto porre l'attenzione sui soci in quanto persone che operano per il raggiungimento dello scopo sociale piuttosto che sul conferimento in denaro e quindi sul capitale.

Lo scopo mutualistico consiste nel fornire beni, servizi, e/o lavoro ai propri membri a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero sul mercato.

Mentre per le altre forme societarie (s.p.a., s.r.l., ecc) il conferimento di capitale rappresenta la prestazione principale del socio e la sua remunerazione ne costituisce lo scopo, per le cooperative la prestazione del socio come lavoratore, consumatore, o fornitore di un servizio rappresenta la prestazione principale ed il versamento del capitale costituisce semplicemente la premessa per iniziare il rapporto di scambio con la cooperativa.

Le caratteristiche delle cooperative

1. I soci della cooperativa

Il socio è la persona fisica o giuridica che partecipa a vario titolo all'impresa cooperativa attraverso la sottoscrizione di una parte del capitale sociale.

Il socio ha il diritto:

- di essere invitato e di partecipare alle assemblee;
- di votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie se iscritto da almeno novanta giorni nel libro soci;
- di candidarsi alle cariche sociali;
- di ispezionare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese;
- di partecipare allo scambio mutualistico, ossia di ottenere dalla partecipazione nella compagine sociale le opportunità in termini di lavoro, servizi, beni ecc in relazione alle possibilità e commisurato alle esigenze della cooperativa;

La partecipazione alla cooperativa comporta non solo diritti, ma anche obblighi, la cui inosservanza può portare all'esclusione del socio.

Il socio ha i seguenti obblighi:

- di pagare la quota o le azioni sottoscritte;

- osservare lo statuto, i regolamenti adottati dalla cooperativa (anche se precedenti alla data di ammissione) e le deliberazioni regolarmente assunte dall'organo sociale di competenza;

Numero

Il numero minimo di soci per costituire una cooperativa è pari a tre. Se la cooperativa è formata da tre a otto soci è obbligatorio che siano tutte persone fisiche e che la società deve adottare obbligatoriamente le norme in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Se il numero dei soci è uguale o superiore a nove possono essere ammessi come soci anche le persone giuridiche (società o enti) e la cooperativa può adottare le norme in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica (cfr.tabella).

Numero socie/soci	Totale attivo patrimoniale	Le socie/i soci sono persone	Forma adottabile
da 3 a 8	qualsiasi	solo fisiche	solo s.r.l.*
da 9 a 19	qualsiasi	fisiche/giuridiche	s.r.l. o s.p.a
più di 19	fino a 1 mln euro	fisiche/giuridiche	s.r.l. o s.p.a
più di 19	più di 1 mln euro	fisiche/giuridiche	solo s.p.a**

Leggi speciali possono determinare diversamente il numero minimo dei soci per particolari categorie di cooperative (ad esempio per le cooperative di consumo il numero minimo dei soci è pari a 50).

Variabilità dei soci

La variazione del numero dei soci, così come del capitale sociale non comporta alcuna modifica dell'atto costitutivo.

Ammissione di nuovi soci

L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo deve verificare il possesso dei requisiti dell'aspirante socio previsti dalla legge, dallo statuto o da regolamento. In caso di ammissione gli amministratori devono provvedere alle annotazioni necessarie all'interno del libro soci.

Esclusione, recesso e morte del socio

Il rapporto sociale tra socio e cooperativa può venir meno:

- per cause dipendenti dalla sua volontà (trasferimento della quota e recesso);
- per cause dipendenti dalla volontà della società (esclusione),
- a seguito della sua morte.

Liquidazione

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni hanno luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la causa di cessazione del rapporto sociale. Salvo che lo statuto non disponga diversamente, al socio spetta il rimborso della quota versata eventualmente ridotta delle perdite proporzionalmente imputate al capitale. Il pagamento deve avvenire entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio ed è ammessa la rateizzazione della somma. La restituzione deve comunque avvenire entro cinque anni dalla causa di cessazione del rapporto sociale.

Le varie categorie di soci

Nelle cooperative possono esistere varie tipologie di soci. Oltre ai soci ordinari o cooperatori che devono essere sempre presenti nella compagine sociale, sono ammesse altre figure riconducibili per lo più alla categoria dei soci finanziatori.

A titolo esemplificativo sono individuabili le seguenti categorie di soci:

- soci cooperatori: sono quelli che partecipano attivamente allo scambio mutualistico e da cui traggono un vantaggio economico. Ad esempio rientrano in questa definizione i soci lavoratori per le cooperative di produzione e lavoro, i soci consumatori per le cooperative di consumo, ecc.
- soci speciali: con la riforma del diritto societario il legislatore ha riconosciuto la facoltà di prevedere nell'atto costitutivo una categoria speciale di soci cooperatori. La categoria dei soci speciali o "in prova" è riservata a quanti aspirano ad entrare nella cooperativa ma necessitano di un periodo di formazione prima dell'inserimento a pieno titolo nell'impresa.
- soci volontari: ammessi dalla legge solo nelle cooperative sociali, i soci volontari sono coloro che, in qualità di soci, prestano la loro attività gratuitamente e sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il numero dei soci volontari non può eccedere la metà del numero complessivo dei soci. Nei confronti dei soci volontari non si applicano le norme di legge in materia di lavoro ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. A tali soci non può essere corrisposto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute sulla base di parametri generali stabiliti dalla cooperativa sociale.
- soci finanziatori: non partecipano allo scambio mutualistico e svolgono esclusivamente il ruolo di finanziatori. Essi, condividono il fine mutualistico della cooperativa, ma dalla

partecipazione alla stessa si attendono una remunerazione sotto forma di dividendi. Al fine di limitare l'influenza di questa categoria di soci nella gestione della cooperativa, il legislatore limita sia l'esercizio del diritto di voto che la possibilità di entrare a far parte dell'organo amministrativo

- **soci sovventori:** sono una sottocategoria di soci finanziatori ed i loro conferimenti sono finalizzati ad alimentare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. I soci sovventori sottoscrivono azioni nominative pertanto si ritiene che siano ammessi solo nelle cooperative che adottano le norme delle società per azioni.

2. Il capitale sociale

Il capitale sociale è la somma complessiva dei conferimenti eseguiti dai soci nel patrimonio della società. Solitamente i conferimenti devono essere effettuati in denaro salvo che l'atto costitutivo non ammetta anche conferimenti in natura (cessione di beni o crediti).

Il capitale sociale è diviso in quote (per le cooperative che applicano le norme in materia di società a responsabilità limitata) o in azioni (per le cooperative che applicano le norme in materia di società per azioni). Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 25,00 Euro e per le azioni non può superare 500,00 Euro. Ogni socio persona fisica non può detenere una quota superiore a 100.000,00 Euro. Tali limiti non si applicano nel caso di conferimenti in natura e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Leggi speciali possono determinare in misura diversa il valore minimo e massimo della quota o azione.

3. Gli organi sociali

Le cooperative, in quanto persone giuridiche, operano attraverso organi, svolgono cioè le loro funzioni attraverso persone fisiche a cui vengono attribuiti determinati incarichi.

Gli organi possono essere individuali (ad esempio: l'amministratore unico), o collegiali (l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale).

Gli organi della società cooperativa sono:

- **l'assemblea dei soci;**
- **il consiglio di amministrazione;**
- **il collegio sindacale;**
- **il revisore legale dei conti.**

Assemblea dei soci

1. Definizione

L'assemblea dei soci è l'organo collegiale nel quale si forma la volontà sociale, che poi viene attuata dall'organo amministrativo.

Sono di competenza esclusiva dell'assemblea alcune decisioni strategiche quali:

- la nomina e la revoca degli amministratori, del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio annuale e la relativa destinazione degli utili o l'imputazione delle perdite;
- l'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano i rapporti tra i soci e la cooperativa;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea si riunisce previa convocazione da parte degli amministratori almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente.

È possibile il differimento del termine di convocazione fino a 180 giorni, se è previsto dallo statuto e qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ricorrano particolari esigenze.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria dipende dagli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è straordinaria se delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.

2. Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea in via generale è di competenza degli amministratori, secondo le modalità stabilite dallo statuto della cooperativa.

La legge impone il rispetto di alcune formalità nella redazione e comunicazione dell'avviso di convocazione.

In particolare l'avviso deve sempre contenere il luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà l'assemblea nonché l'ordine del giorno. La stesura dell'ordine del giorno deve consentire ai soci di conoscere preventivamente gli argomenti che verranno trattati nel corso dell'assemblea e quindi non deve essere eccessivamente generico anche se non è richiesta una descrizione particolareggiata. Le modalità di comunicazione generalmente sono contenute nello statuto e comunque devono essere tali da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suindicate formalità l'assemblea si può definire regolarmente costituita se sono presenti tutti i soci, la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei componenti del collegio sindacale, se presente.

In questo caso ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali non si reputa sufficientemente informato.

3. Diritto di intervento e costituzione dell'assemblea

Il diritto di intervenire in assemblea spetta a tutti i soci, purché iscritti nel libro soci, compresi i soci che non hanno diritto di voto e quelli in conflitto di interessi che si devono astenere dal voto. Di norma non possono partecipare alle assemblee persone estranee, salvo che non siano state espressamente invitate ad intervenire al fine di fornire specifiche notizie ai soci, ad esempio consulenti tecnici (avvocati, ingegneri, architetti, ecc...).

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci votanti presenti.

Prima di procedere alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea deve verificare il quorum costitutivo, ossia che i soci intervenuti rispettino il numero minimo richiesto dalla legge o dallo statuto.

Le assemblee straordinarie devono svolgersi alla presenza di un notaio ed hanno validità, in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci, in seconda convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci. Tuttavia, sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti a condizione che sia stato previsto espressamente nello statuto.

L'assemblea nomina ogni volta il presidente e il segretario verbalizzante della riunione, salvo diversa disposizione dello statuto.

4. Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

La legge prevede alcuni casi in cui l'esercizio del diritto di voto è limitato.

E' il caso del socio in mora con i versamenti, se si verifica questa ipotesi il socio che non è in regola con il pagamento delle quote dovute non ha diritto di voto.

Si deve invece astenersi dal voto il socio che nelle deliberazioni abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società. Le delibere assembleari approvate con il voto determinante del socio in conflitto di interessi possono essere impugnate e quindi possono essere annullate.

Nelle assemblee delle società cooperative è vietato farsi rappresentare da chi non è socio. Il socio che non può intervenire personalmente all'assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio.

La delega va conferita esclusivamente ad altro socio che però non deve essere amministratore della cooperativa. Fa eccezione il socio imprenditore individuale che può farsi rappresentare in assemblea dal coniuge o da parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo se collaborano nell'impresa.

5. Deliberazioni assembleari

L'assemblea solitamente decide a maggioranza dei presenti, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non prevedano quorum deliberativi diversi. Le deliberazioni valide vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Possono essere impugnate da amministratori, sindaci, soci assenti o dissenzienti, se rese non in conformità di legge o dello statuto, davanti al tribunale della circoscrizione dove ha la sede la cooperativa, il quale può sospendere la deliberazione.

Le deliberazioni assunte in violazione della legge e dello statuto sono invalide e impugnabili. Sono nulle le deliberazioni il cui oggetto è illecito o impossibile.

Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

1. Definizione

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di gestire la cooperativa, secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto.

L'organo deliberativo compie tutte le operazioni necessarie a realizzare l'oggetto sociale.

Gli amministratori assumono la responsabilità degli atti compiuti anche quando lo statuto richiede che la realizzazione degli stessi sia autorizzata dall'assemblea.

Alcune competenze sono tassativamente indicate dalla legge e non delegabili. Tra queste:

- la convocazione dell'assemblea;
- la predisposizione del bilancio di esercizio;
- la formazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- l'ammissione, l'accettazione dell'istanza di recesso dei soci e l'esclusione dei soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

In alternativa l'amministrazione può essere demandata ad un amministratore unico.

2. Nomina e durata

La nomina degli amministratori avviene per la prima volta nell'atto costitutivo e successi-

vamente spetta all'assemblea.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'atto costitutivo può prevedere che alcuni di essi (sempre, comunque, una minoranza), siano nominati dallo Stato o da un altro ente pubblico oppure che siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci (ad esempio tra i soci finanziatori).

Non può assumere la carica di amministratore l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Lo statuto, inoltre, può subordinare la nomina alla presenza di determinati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, indicati anche con riferimento a quanto previsto nei codici di comportamento delle associazioni di categoria o dalle società di gestione dei mercati regolamentati.

Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Lo statuto può prevedere limiti inferiori, mentre per le cooperative costituite in forma di società a responsabilità limitata non vi è alcun limite legale alla durata dell'incarico.

All'interno del consiglio di amministrazione viene eletto un presidente, che ha la rappresentanza legale della società e che ha il compito di convocare il consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno e provvedendo che le informazioni inserite in esso siano fornite a tutti i consiglieri.

Se non disposto diversamente dallo statuto l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione spetta all'assemblea così come la determinazione o meno del compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico.

Tutte le nomine degli amministratori sono soggette a pubblicità, entro trenta giorni dalla loro nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione al registro imprese indicando i propri dati anagrafici ed eventuali poteri di rappresentanza a loro attribuiti.

3. Doveri e divieti degli amministratori

Il legislatore ha imposto per legge alcuni doveri di carattere generale che gli amministratori devono osservare durante l'esercizio del loro mandato. Innanzitutto gli amministratori hanno un dovere di diligenza, ossia devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Hanno inoltre un dovere di vigilanza sull'andamento della gestione, nel senso che devono chiedere informazioni e notizie sulle operazioni sociali, poiché gli amministratori non solo

hanno il dovere di non compiere atti dannosi, ma anche quello di impedire che gli atti dannosi vengano commessi da altri. Il legislatore ritiene infatti solidalmente responsabile l'amministratore che, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Vi sono alcuni obblighi che derivano direttamente dal rapporto di amministrazione fra questi possiamo elencare:

il dovere di convocare l'assemblea, di redigere il bilancio al termine dell'esercizio, di osservare gli obblighi pubblicitari (iscrizione vari atti presso il registro imprese), di eseguire le delibere dei soci, di curare la tenuta dei libri sociali e di osservare gli adempimenti contabili e tributari (se non eseguiti direttamente, ha il dovere di verificare che il soggetto incaricato lo abbia svolto). Vi sono inoltre alcuni doveri e obblighi che riguardano in maniera specifica gli amministratori delle società cooperative.

In particolare gli amministratori di una cooperativa:

- hanno il dovere di documentare nella nota integrativa al bilancio il rispetto della condizione di prevalenza (articolo 2513 c.c.);
- devono fornire nella relazione al bilancio (se questo viene redatto in forma abbreviata nella nota integrativa) informazioni relative alla natura dello scambio mutualistico e le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci (articoli 2545 e 2528 c.c.);
- devono predisporre i regolamenti che disciplinano i rapporti tra la società e i soci che successivamente verranno approvati dall'assemblea dei soci (ad es. regolamento soci-lavoratori, regolamento del prestito sociale, regolamento dei ristorni, ecc...);
- decidono sulle domande di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- autorizzano o meno la cessione di quote o azioni dei soci cooperatori (articolo 2530 c.c.);
- devono assolvere gli adempimenti necessari in caso di perdita della mutualità prevalente (comunicazione cambio sezione d'iscrizione nel registro degli enti cooperative ed eventualmente redazione del bilancio per determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale articolo 2545-octies c.c.).

Oltre ai doveri la legge impone agli amministratori alcuni divieti. Per limitare la possibilità che gli amministratori influenzino le deliberazioni dell'assemblea, i soci non possono farsi rappresentare in assemblea da un socio amministratore, le deleghe egualmente conferite sono invalide. Gli amministratori si devono astenere dalla votazione nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità o quando vi sia un conflitto di interessi.

Inoltre se si verifica una causa di scioglimento gli amministratori hanno il divieto di intraprendere nuove operazioni e possono compiere solo operazioni dirette alla conservazione

dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. In caso di non osservanza del divieto gli amministratori sono illimitatamente e solidalmente responsabili per gli affari intrapresi in violazione di questo divieto.

4. Cessazione, sostituzione e revoca

La cessazione degli amministratori dal loro incarico può avvenire per: scadenza del termine, revoca, rinuncia e decadenza.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico) viene ricostituito. In altre parole gli amministratori restano in carica anche oltre la scadenza del termine sino a quando i nuovi amministratori non hanno accettato l'incarico. Se lo statuto non dispone diversamente, alla scadenza del termine gli amministratori possono essere rieletti.

In ragione del necessario rapporto di fiducia, gli amministratori in carica possono essere revocati dall'assemblea in

qualsiasi momento, anche se non ricorre una giusta causa. In caso di revoca immotivata, l'amministratore revocato ha diritto a ottenere il risarcimento del danno. Il potere di revoca è inderogabile e non può essere limitato da clausole statutarie. A titolo esemplificativo è considerata giusta causa la mancata predisposizione del bilancio d'esercizio.

L'amministratore può recedere anticipatamente dall'incarico anche senza giusta causa. La rinuncia deve essere comunicata per iscritto al consiglio di amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se presente. Gli effetti della rinuncia sono immediati se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione altrimenti gli effetti della rinuncia sono differiti sino a quando non viene ricostituita la maggioranza dell'organo amministrativo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (per cause diverse dalla scadenza) i restanti provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione. La cooptazione, però, si applica solo se la maggioranza degli amministratori rimasti è costituita da membri nominati dall'assemblea o quando lo statuto non escluda il ricorso alla cooptazione. La delibera di nomina degli amministratori cooptati deve essere approvata dal collegio sindacale, al quale compete sia il controllo di legittimità che di merito. Gli amministratori cooptati hanno gli stessi poteri degli altri amministratori e restano in carica sino alla successiva assemblea, che decide se confermarli o sostituirli. Se viene meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, gli amministratori rimasti in carica non possono provvedere alla loro sostituzione ma devono convocare senza ritardo l'assemblea, affinché venga nominato un nuovo consiglio di amministrazione.

L'amministratore decade dal suo incarico se sopraggiunge una causa di ineleggibilità nel corso del suo mandato. La decadenza ha effetto immediato se riguarda la minoranza degli

amministratori, mentre, se riguarda la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Se decadono tutti gli amministratori o l'amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la nomina degli amministratori e nel frattempo gestire la società.

Tutte le cause di cessazione degli amministratori sono soggette a pubblicità. Entro trenta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa questa deve essere comunicata al registro imprese.

Sistemi di amministrazione alternativi

La riforma del diritto societario (entrata in vigore il 1.1.2004) ha introdotto inoltre nuovi modelli amministrativi, diversi da quello tradizionale che possono essere adottati anche dalle cooperative, ed in particolare:

Per le cooperative che applicano le norme in materia di società per azioni:

- **quello tradizionale:** composto da assemblea dei soci e consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- **quello denominato "sistema dualistico":** Il consiglio di gestione svolge la funzione di gestione della società, mentre la funzione di controllo viene esercitata dal consiglio di sorveglianza a cui sono attribuite anche alcune funzioni tipiche dell'assemblea, come l'approvazione del bilancio;
- **quello denominato "sistema monistico":** il consiglio di amministrazione svolge la funzione di gestione della società, mentre la funzione di controllo non viene esercitata da un soggetto esterno ma dal comitato per il controllo sulla gestione che viene nominato fra i membri del consiglio di amministrazione stesso.

Per le cooperative che applicano le norme in materia di società a responsabilità limitata sono possibili due forme di amministrazione alternative al modello legale di governance formato dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione:

- amministrazione congiunta: gli amministratori si occupano congiuntamente degli atti da compiere, in altre parole è necessario il consenso di tutti i soci per il compimento delle operazioni sociali, salvo per i casi di urgenza al fine di evitare un danno alla cooperativa;
- amministrazione disgiunta: gli amministratori possono compiere qualsiasi atto singolarmente, comunque ogni amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro amministratore vuole compiere prima che questa venga compiuta.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale è l'organo che svolge la funzione di controllo nelle società cooperative. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria, indipendentemente dalla forma adottata (società per azioni o a responsabilità limitata) esclusivamente nei seguenti casi:

1. se previsto dallo statuto;
2. se la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi;
3. se il capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (€ 120.000,00);
4. se per due esercizi consecutivi vengono superati almeno due dei seguenti limiti:
 - attivo > 4.400.000,00 euro
 - ricavi > 8.800.000,00 euro
 - media dei dipendenti nell'anno > 50.
5. se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
6. se la cooperativa controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

I compiti del collegio sindacale sono i seguenti:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo legale dei conti nei casi previsti dal codice civile.

L'organo si compone di tre o di cinque membri effettivi, soci o non soci. La legge per garantire il continuo funzionamento dell'organo di controllo impone la nomina di due sindaci supplenti che sostituiscono i sindaci effettivi in caso di loro impedimento non temporaneo. Nel caso in cui il Collegio sindacale eserciti solo il controllo sull'amministrazione almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Nel caso in cui il Collegio sindacale eserciti anche il controllo legale dei conti, i sindaci devono essere tutti revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della cooperativa, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle

società controllate o controllanti la cooperativa, coloro che sono legati alla cooperativa o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità, così come limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci e dura in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'atto costitutivo o l'assemblea non possono stabilire periodi superiori o inferiori a tale durata. La nomina dei sindaci, come per quella degli amministratori è soggetta a pubblicità, entro trenta giorni dalla loro nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione al registro imprese indicando i dati anagrafici dei sindaci nominati. La violazione degli obblighi pubblicitari è soggetta a sanzioni amministrative. Anche il compenso dei sindaci deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

I sindaci, per adempiere agli obblighi di vigilanza sull'attività della cooperativa, devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, alle riunioni del comitato esecutivo (se presente) e alle assemblee dei soci. I sindaci assenti, senza giustificato motivo, a due riunioni nello stesso esercizio sociale del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo o alle assemblee dei soci decadono dall'incarico e sono responsabili per i danni arrecati alla società dalle deliberazioni degli amministratori o dell'assemblea.

Revisore legale dei conti o Società di revisione legale

Il revisore contabile o la società di revisione legale verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Inoltre esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Anche il collegio sindacale può esercitare la revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti non può essere esercitata dal collegio sindacale ma da un revisore o da una società di revisione se la cooperativa redige il bilancio consolidato o se ha emesso strumenti finanziari o se adotta sistemi alternativi di governance (sistema monistico e dualistico).

La legge regionale prevede che per le cooperative, aventi la sede legale nel territorio della Regione Trentino – Alto Adige e aderenti ad un'associazione di rappresentanza riconosciuta, la revisione legale dei conti possa essere svolta dall'associazione a cui aderisce.

Per le cooperative che seguono le disposizioni delle Spa, a differenza della legislazione

nazionale che impone la nomina del revisore o della società di revisione, la legge regionale specifica che la revisione legale dei conti è obbligatoria solo se per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1 milione di Euro;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di Euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Le cooperative possono anche facoltativamente affidare ad un soggetto abilitato la revisione legale dei conti. La pubblicità della nomina del revisore è opportuna, sebbene il legislatore non abbia previsto esplicitamente l'obbligo per la cooperativa di iscrivere il revisore incaricato del controllo legale dei conti nel registro imprese. Le motivazioni risiedono nel fatto che l'iscrizione del revisore legale nel registro imprese comporta l'obbligatorietà di allegare la relazione del revisore al bilancio d'esercizio, e quindi di metterla a disposizione di terzi. Questo implica un ampliamento della responsabilità del revisore, in solido con gli amministratori, non solo nei confronti della società e dei soci, ma anche nei confronti di terzi nel caso in cui la relazione sull'operato degli amministratori e soprattutto al bilancio d'esercizio risulti erroneamente redatta e abbia contribuito a fornire false indicazioni sulle reali condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società.

LA NATURA MUTUALISTICA

La natura mutualistica dell'ente impone che i soci partecipino alla vita sociale ed in particolar modo, che realizzino uno scambio con la cooperativa. Lo scambio "mutualistico" del socio può avere varie connotazioni a seconda del tipo di cooperativa a cui partecipa. Nel caso di cooperative di lavoro lo scambio è la prestazione lavorativa, per le cooperative di utenza o consumo il socio è il cliente che acquista i beni o i servizi e per le cooperative di conferimento o di servizi il socio è il fornitore della cooperativa. La presenza dello scambio mutualistico è tale che i rapporti con i terzi possono essere opzionali (lo statuto deve espressamente prevedere che la società può svolgere la propria attività con i terzi) e l'assenza di rapporti di scambio con i soci rappresenta una causa di scioglimento per atto dell'autorità di vigilanza.

In virtù dell'articolo quarantacinque della Costituzione che sancisce il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, solo alle cooperative la cui natura mutualista sia prevalente (cooperative a mutualità prevalente) sono riservate specifiche agevolazioni fiscali.

La prevalenza

Sono definite cooperative a mutualità prevalente quelle che prevedono nei loro statuti alcune clausole indicate dal legislatore e che rispettano anche alcuni parametri di tipo contabile che quantificano lo scambio mutualistico.

Le seguenti clausole statutarie hanno lo scopo di limitare fortemente la possibilità che i soci possano appropriarsi dei risultati positivi dell'attività sia direttamente che indirettamente, così come durante che al termine della vita della cooperativa. Lo statuto deve prevedere i seguenti obblighi e divieti:

- a) **il divieto di distribuire *dividendi*** in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) **il divieto di remunerare gli strumenti finanziari** (per esempio: titoli azionari emessi dalla cooperativa) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) **il divieto di distribuire le *riserve*** fra i soci cooperatori;
- d) **l'obbligo di devoluzione**, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I parametri della prevalenza

Sono cooperative a mutualità prevalente, in ragione dello scambio mutualistico, quelle che:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte delle dei soci.

Il legislatore definisce inoltre puntualmente la soglia della prevalenza (art. 2513 del c.c.), in quanto stabilisce che gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico. (4)
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513 del c.c. come sopra descritta, ovvero quando modifichi le clausole statuarie di cui all'articolo 2514 del c.c..

Regimi derogatori

Il legislatore, in merito al rispetto dei parametri contabili suindicati, ha previsto alcune eccezioni per le cooperative che svolgono determinate attività o se si verificano alcuni eventi straordinari che impediscono il raggiungimento della prevalenza.

Per le **cooperative sociali**, in virtù dell'elevata connotazione mutualistica dell'attività svolta, la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è riconosciuta di diritto. Simile precisazione è effettuata dal Decreto per quelle cooperative che in via preponderante operano in settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di **commercio equo e solidale**; per queste il requisito della mutualità prevalente viene riconosciuto a prescindere dal rispetto dei parametri contabili.

Per le **cooperative di produzione e lavoro** che determinano la prevalenza in base al rapporto tra costo del lavoro dei soci e totale costo del lavoro, il rispetto del vincolo percentuale è agevolato dall'eliminazione, al denominatore, dei costi per le "unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione" nonché del "costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa".

Per quanto concerne la prima delle ipotesi esposte, si ricordano le norme che favoriscono l'inserimento lavorativo del personale diversamente abile, quali per esempio quelle contenute nella Legge 12 Marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e nella Legge 14 luglio 1957 n. 594 (Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi).

Con riferimento all'impossibilità di acquisire la qualità di socio per espressa previsione normativa, si ricorda il disposto di cui all'art. 2527 c. c. secondo comma per cui "non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa".

Per effetto del Decreto vanno eliminati dal denominatore i costi afferenti a lavoratori non soci di nazionalità straniera impiegati in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini dello Stato.

Per **tutte le cooperative**, quando il mancato raggiungimento delle condizioni di cui all'art. 2513 Cod. Civ. è determinato da cause eccezionali, quali calamità naturali o avversità atmosferiche "dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle colture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto

dal comma 1 dell'articolo 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi".

Ne deriva che i dati contabili riferibili agli esercizi interessati dagli eventi straordinari, che hanno impedito il regolare svolgimento dell'attività d'impresa, non rilevano ai fini della verifica dei suddetti parametri.

Obbligo informativa sulla prevalenza

Le imprese cooperative sono tenute, ai sensi del codice civile, a fornire in bilancio alcune specifiche informazioni concernenti la partecipazione dei soci alla vita sociale, il rispetto dei principi di democrazia interna, il raggiungimento degli scopi mutualistici in prevalenza. In particolare gli amministratori nella relazione sulla gestione o in nota integrativa, se il bilancio viene redatto in forma abbreviata, devono inserire specifiche notizie in merito a:

- il rispetto del carattere democratico e aperto della cooperativa;
- i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi mutualistici;
- il rispetto della mutualità prevalente e la misura dello scambio mutualistico per le cooperative a mutualità prevalente.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, devono illustrare nella propria relazione al bilancio le determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. In altre parole gli amministratori devono dimostrare di aver rispettato il principio della porta aperta nell'aver esercitato il potere, conferito dalla legge, di ammettere o non ammettere nuovi soci.

Inoltre non ci si deve limitare a descrivere il tipo di scambio mutualistico che la cooperativa intrattiene con i soci, ma anche le possibili ed eventuali iniziative che la cooperativa pone in essere per consolidarlo e svilupparlo. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla descrizione delle condizioni di miglior favore che la cooperativa riserva ai propri soci. Per le cooperative a mutualità prevalente vige anche l'obbligo per gli amministratori di documentare la condizione di prevalenza quantificando la misura dello scambio mutualistico.

L'informativa sulla natura mutualistica della cooperativa non va vista solo come un adempimento legale obbligatorio, ma rappresenta un'opportunità per fornire informazioni ai soci e ai terzi interessati al rispetto dei principi cooperativi da parte della cooperativa così come alla trasparenza e democraticità.

IL RISTORNO

Il ristorno consiste nel riconoscere, a favore dei soci cooperatori, in relazione al volume e alla qualità dello scambio mutualistico realizzatosi nel periodo d'imposta, un vantaggio economico conseguente all'avanzo di gestione; tale beneficio si traduce nella restituzione di parte del prezzo pagato all'atto dell'acquisto di un bene o di un servizio per le cooperative di utenza o di consumo ovvero in una maggiore remunerazione dell'apporto di una prestazione di lavoro o per i conferimenti effettuati per le cooperative di produzione e lavoro e di conferimento.

Condizione necessaria per l'erogazione del ristorno è che sia previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto. I criteri per la sua determinazione e ripartizione tra i soci cooperatori, possono essere rinviati ad un regolamento interno approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Gli amministratori hanno il compito di determinare l'entità del ristorno al termine dell'esercizio, in fase di redazione del bilancio, sulla base dell'avanzo di gestione dell'esercizio. Le considerazioni che l'organo amministrativo deve fare, prima di valutare l'opportunità o meno di erogare il ristorno sono molteplici.

L'attuazione dello scopo mutualistico non dipende dal garantire al socio le migliori condizioni economiche del mercato nel presente, ma tale condizione dovrebbe protrarsi il più possibile nel tempo ed essere trasferita alle generazioni future. Affinché ciò sia possibile, è necessario che gli amministratori progettino con lungimiranza lo sviluppo dell'impresa, valutando e quantificando, esercizio dopo esercizio, le risorse necessarie per realizzarlo. A tal fine se la gestione corrente matura nuove risorse, queste dovranno essere destinate proporzionalmente, non solo a garantire il vantaggio mutualistico attuale, bensì anche il suo mantenimento nel futuro, attraverso

l'accantonamento dei fondi di riserva necessari all'attuazione del progetto anche tramite un livello sufficiente di autofinanziamento.

I ristorni devono essere inseriti nella bozza di bilancio e si ritiene necessario che i criteri che hanno portato alla quantificazione dei ristorni vengano riportati nella relazione sulla gestione o in nota integrativa, se la cooperativa redige il bilancio in forma abbreviata.

Spetta poi all'assemblea di deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio.

A seconda del tipo di scambio mutualistico che il socio ha con la cooperativa il ristorno può essere erogato:

- ad integrazione della retribuzione (nel caso delle cooperative di produzione e lavoro), ma non può superare il 30% della retribuzione annua;
- sotto forma di rimborso di parte dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni o servizi acquistati dalla cooperativa;
- sotto forma di un aumento del prezzo pagato dalla cooperativa al socio per il proprio apporto di beni o servizi;

La distribuzione del ristorno può avvenire in denaro oppure mediante aumento del capitale sociale sottoscritto o attraverso l'emissione di strumenti finanziari (ipotesi meno comune).

I ristorni non si possono erogare:

- se non c'è avanzo di gestione riconducibile allo scambio mutualistico;
- se non sono previsti dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- se sussistono perdite pregresse che devono essere coperte con gli utili;
- cooperative agricole di conferimento se determinano il prezzo dei prodotti al termine dell'esercizio;
- se lo prevedono alcuni provvedimenti legislativi (es. confidi oppure cooperative di giornalisti che accedono ai contributi ex. Legge n.250/1990).

IL PRESTITO SOCIALE

Il prestito sociale costituisce una forma di finanziamento della società cooperativa che si concretizza nell'apporto, da parte dei soci, di capitali rimborsabili, solitamente a medio e a breve termine, a fronte del quale vengono corrisposti normalmente degli interessi. Il prestito sociale si distingue non solo dal conferimento di capitale sociale (finanziamento rimborsabile il primo, finanziamento di rischio il secondo), ma anche dalle obbligazioni, le quali sono accessibili anche a soggetti non soci e sono rimborsabili a medio-lungo termine. Il prestito da soci nelle cooperative è stato da sempre disciplinato da norme aventi soprattutto carattere fiscale, ma non sono mancati interventi di tipo civilistico, della Banca d'Italia e del CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).

La cooperativa può raccogliere il risparmio fra i propri soci se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la raccolta del prestito sia prevista dallo Statuto Sociale e sia stato predisposto l'apposito regolamento;
- le somme raccolte siano destinate esclusivamente al finanziamento delle attività sociali;
- sia rispettato un tetto massimo delle somme prestate alla cooperativa (solo per i soci persone fisiche). Il limite massimo viene stabilito per legge ed il valore adeguato triennialmente con decreto;
- sia rispettato, solo per i soci persone fisiche, un limite di remunerazione del prestito. Gli interessi corrisposti non possono superare di 2,5 punti percentuali la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi.

Se la cooperativa è composta da più di 50 soci, l'importo massimo della raccolta del prestito sociale non deve eccedere il triplo del patrimonio netto della cooperativa. Tale limite può raggiungere il quintuplo se la cooperativa ha contratto fideiussione a garanzia del 30% dell'ammontare complessivo del prestito.

TIPOLOGIE E CATEGORIE DI COOPERATIVE

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa e il socio, si individuano tre tipologie di cooperative così come individuate dalla legislazione vigente:

- **cooperative di utenza o di consumo:** i beni e i servizi prodotti dalla cooperativa vengono acquistati dai soci che assumo la qualifica di consumatori o di utenti;
- **cooperative di lavoro:** si avvalgono nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci;
- **cooperative di conferimento o di servizi:** i beni e servizi utilizzati nello svolgimento dell'attività vengono apportati dai soci.

Le cooperative vengono classificate in categorie a seconda dell'attività svolta e tenuto conto dello scopo mutualistico previsto dalla statuto e di fatto perseguito. Le categorie in cui possono essere iscritte le cooperative sono le seguenti:

- **cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento:** i soci sono imprenditori agricoli che conferiscono i loro prodotti alla cooperativa;
- **cooperative di lavoro agricolo:** sono costituite da lavoratori agricoli che gestiscono direttamente la coltivazione del terreno con il lavoro dei propri soci e provvedono successivamente alla commercializzazione dei prodotti ottenuti (ad es. cooperative di braccianti agricoli);
- **consorzi agrari:** sono imprese cooperative con lo scopo di contribuire al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione dei servizi utili in agricoltura;
- **cooperative di consumo:** sono costituite tra soci consumatori ed hanno lo scopo di fornire ai propri soci beni, di consumo o durevoli, a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato, cioè al prezzo minore possibile salvaguardando l'aspetto qualitativo dei prodotti e dei servizi, se previsto dallo Statuto possono svolgere la propria attività anche verso terzi non soci;
- **cooperative di detaglianti:** operano in genere negli stessi settori delle cooperative

di consumo, ma sono costituite da soci imprenditori che svolgono la loro attività nel settore del commercio. Lo scopo è quello di garantire ai soci servizi di acquisti collettivi, servizi amministrativi e finanziari a condizioni più vantaggiose;

- **cooperative di trasporto:** organizzano, per conto dei soci, dei rapporti contrattuali con i committenti dei servizi di trasporto, carico e scarico di merce, nonché una serie di servizi accessori a beneficio dei soci, quali l'erogazione del carburante, la manutenzione dei mezzi e i servizi di assistenza amministrativa relativi agli adempimenti di natura contabile e fiscale. Sono costituite fra imprenditori esercenti l'attività di trasporto, titolari in proprio degli strumenti di produzione.
 - **cooperative di produzione e lavoro:** sono costituite tra persone fisiche per permettere ai propri soci di accedere a condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelle disponibili sul mercato del lavoro. Le cooperative di produzione e lavoro impiegano l'attività lavorativa dei propri soci per la realizzazione di beni o servizi da cedere ai terzi sul mercato;
 - **cooperative edilizie di abitazione:** rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa";
 - **cooperative della pesca:** sono costituite da soci che operano nel settore della pesca che intendono esercitare in comune, con mezzi propri o della cooperativa, la pesca e l'allevamento ittico (sia in acque interne che marine), e/o attività inerenti all'esercizio della pesca (acquisto, manutenzione e rivendita di attrezzi, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti);
 - **consorzi cooperativi:** sono costituite tra cooperative per l'esercizio in comune di attività economiche, per il coordinamento della produzione o per servizi comuni;
 - **consorzi e cooperative di garanzia e fidi:** favoriscono l'accesso al credito dei propri soci offrendo garanzie fideiussorie e, grazie alla collaborazione con diversi istituti di credito, offrono forme di finanziamento più convenienti ai soci;
 - **altre cooperative:** le cooperative che non possono trovare una naturale collocazione nei settori precedentemente elencati in quanto esercitano più attività tra quelle indicate vengono classificate come altre cooperative;
 - **casse rurali, casse Raiffeisen o banche di credito cooperativo:** sono cooperative che operano nel settore creditizio e hanno lo scopo di soddisfare i bisogni finanziari dei soci;
 - **cooperative sociali:** sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1991 e hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
- A seconda del tipo di attività svolta e della finalità si distinguono nelle seguenti sottocategorie:
- la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (tipo a);
 - lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo b);
 - consorzi di cooperative sociali.

CONSORZI E GRUPPI COOPERATIVI

Consorzi cooperativi: sono consorzi costituiti da cooperative per raggiungere un maggior livello di efficienza e competitività. I consorzi realizzano quindi una forma di collaborazione tra le diverse cooperative. I consorzi sono nati per realizzare in comune e nell'interesse delle cooperative o società consorziate specifici servizi quali: acquisti di materie prime, commercializzazione di prodotti o lo svolgimento in comune di determinate attività.

Nell'ambito delle forme di collaborazione che possono essere realizzate tra cooperative va segnalata l'innovazione introdotta dalla riforma societaria, che riguarda la costituzione del «gruppo cooperativo paritetico», disciplinato dall'art. 2545 septies c.c.

L'art. 2545 septies c.c. specifica che le cooperative aderenti possono appartenere anche a categorie diverse e che il contratto con cui viene costituito il gruppo deve contenere le seguenti indicazioni:

- la durata;
- la cooperativa o le cooperative cui è attribuita la direzione del gruppo, con indicazione dei relativi poteri;
- l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
- i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivati dall'attività comune.

Con il "gruppo cooperativo paritetico" più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese.

Consorzi agrari

Consorzi agrari: sono disciplinati dalla legge n. 410/1999, in base alla quale possono essere definiti quali società cooperative che si propongono la finalità di contribuire «all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione dei servizi utili in agricoltura».

COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal notaio, con la presenza di tutti i soci.

L'atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, deve contenere:

- per ogni socio persona fisica: dati anagrafici, codice fiscale;
- per ogni socio persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale nonché generalità del delegato a rappresentare la società nella cooperativa;
- nomina degli organi sociali: consiglio d'amministrazione (presidente, vicepresidente e una/o o più consiglieri), eventuale collegio sindacale (presidente, membri effettivi e membri supplenti) e incaricato del controllo contabile.

Lo **statuto**, strumento basilare che fissa le regole generali della cooperativa, deve indicare:

- denominazione, sede e durata della società;
- requisiti mutualistici;
- scopo e oggetto sociale;
- tipologie di soci previsti;
- condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- organi sociali e loro funzionamento;
- composizione del patrimonio sociale;
- norme per l'approvazione del bilancio e per l'impiego degli utili e del ristorno;

I successivi adempimenti sono i seguenti:

- **PEC - posta elettronica certificata** - la cooperativa deve dotarsi di un indirizzo e-mail certificato obbligatorio per la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto.
- **apertura del Codice fiscale / Partita IVA.**
- **iscrizione al Registro delle Imprese (Camera di Commercio di Bolzano)** - l'atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bolzano.
- **iscrizione al Registro delle Cooperative di Bolzano** - l'iscrizione è a cura del notaio. Il registro è tenuto presso l'Ufficio del Registro delle Cooperative di Bolzano. Questo è composto da due sezioni: cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. Indipendentemente dal fatto che la cooperativa sia a mutualità prevalente o non a mutualità prevalente, l'iscrizione al Registro delle Cooperative di Bolzano è obbligatoria.

- **vidimazione dei libri sociali** presso la Camera di Commercio come descritto nel seguente capitolo.
- **dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell'attività** - la cooperativa ha l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dall'inizio della propria attività, una dichiarazione di inizio attività. Anche in caso di eventuale variazione dei dati indicati nella dichiarazione iniziale oppure nel caso di cessazione dell'attività un'apposita denuncia deve essere presentata entro 30 giorni.

LIBRI DELLA COOPERATIVA

Le società cooperative devono tenere, al pari delle altre società di capitali, i libri sociali, i libri e le scritture contabili previste dall'articolo 2214 del c.c. (libro giornale e libro inventari), nonché i libri e registri previsti dalla normativa fiscale. Inoltre, se sono impiegati lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto devono essere tenuti anche i libri previsti dalle norme sul lavoro (libro unico del lavoro e registro infortuni).

Libri sociali

Nei libri sociali sono riportati gli atti relativi allo svolgimento dell'attività societaria, la composizione degli organi societari e le loro deliberazioni. In linea di massima, l'obbligo della regolare tenuta ricade sull'organo amministrativo.

I libri sociali, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente, pagina per pagina, e bollati in ogni foglio presso la Camera di Commercio (Registro imprese) o da un notaio. Chi procede alla bollatura deve indicare nell'ultima pagina di ciascun libro il numero dei fogli che lo compongono. La numerazione è effettuata per blocchi di pagine, ed è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate. La numerazione è progressiva e l'anno che deve essere indicato prima del numero di pagina è quello in cui è effettuata la vidimazione. Il Registro Imprese competente è quello della provincia ove è ubicata la sede legale. Per le imprese plurilocalizzate, è competente l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede legale, e per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria. Si precisa che per le cooperative sociali ed edilizie la vidimazione dei libri è obbligatoria sebbene questo tipo di cooperative siano esentate dal pagamento dell'imposta di bollo. Per una corretta compilazione dei libri sociali devono essere rispettate le seguenti regole:

- non devono essere lasciati spazi in bianco (nel caso in cui si dovessero verificare tali spazi devono essere barrati, ad esempio a fondo pagina);
- senza interlinee (ossia senza uno spazio troppo ampio che potrebbe consentire di scrivere successivamente tra le righe);
- senza abrasioni e cancellazioni (eventuali correzioni devono essere fatte senza utilizzare gomme da cancellare o correttori ma semplicemente tirando un rigo in maniera che sia leggibile il testo sottostante).

La cooperativa, indipendentemente dalla forma societaria scelta, deve tenere i seguenti libri:

Libro soci: su cui sono indicati i nomi di tutti i soci con i relativi dati anagrafici (luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, nazionalità e codice fiscale), la categoria a cui appartengono, le quote o le azioni del capitale sociale sottoscritte, nonché i relativi versamen-

ti. Si annotano anche tutti i provvedimenti quali le cessioni, le esclusioni e i casi di morte, nonché i trasferimenti e le nuove ammissioni. E' necessario indicare la data della delibera consiliare e il tipo di operazione, ad es. aumento, restituzione, versamento, rivalutazione del capitale, ecc. e ovviamente l'eventuale data del versamento.

Libro verbali delle assemblee: su cui vengono riportati i verbali delle assemblee dei soci, anche se redatti dal notaio per atto pubblico (assemblee straordinarie). La mancanza del verbale rende nulla la delibera pertanto in caso di dimenticanza è necessaria la redazione immediata dello stesso e comunque prima dell'adunanza successiva, al fine di sanare l'irregolarità. E' nullo anche il verbale privo della sottoscrizione del Presidente. Nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o si costituisca ma senza raggiungere i quorum deliberativi, è necessario darne atto o in un apposito verbale o farne menzione nel verbale successivo. L'articolo 2375 del c.c. identifica il contenuto essenziale del verbale, in particolare il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea (con ora di apertura e di chiusura);
- b) la sede in cui è avvenuta la riunione dell'assemblea;
- c) l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) l'identità dei partecipanti (l'individuazione nominativa dei partecipanti può essere fatta anche in un prospetto allegato purché l'allegato sia menzionato nel verbale e sia sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea). L'indicazione dei partecipanti è necessaria per verificare la capacità e la legittimità dell'assemblea a deliberare;
- e) la nomina del Presidente dell'assemblea e del segretario verbalizzante;
- f) le modalità di svolgimento della riunione con particolare attenzione al rispetto degli argomenti posti all'ordine del giorno e con indicazione dei risultati del voto in maniera che sia consentita l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Il verbale dovrebbe essere redatto preferibilmente contestualmente allo svolgimento dell'assemblea ma può essere elaborato anche in un secondo momento ma comunque senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Libro verbali del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione, se sistema dualistico): su cui vengono riportati i verbali del consiglio di amministrazione (o consiglio di gestione). Al fine di migliorare la trasparenza della cooperativa è importante che anche il verbale dell'organo amministrativo contenga le seguenti informazioni:

- a) la data della riunione (con ora di apertura e di chiusura);
- b) la sede in cui è avvenuta la riunione;
- c) l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) l'identità dei partecipanti (l'individuazione nominativa dei partecipanti è necessaria

per verificare la capacità e la legittimità dell'assemblea a deliberare. E' bene ricordare che non è ammessa la delega né per la partecipazione né per l'espressione del voto.);

- e) le modalità di svolgimento della riunione con particolare attenzione al rispetto degli argomenti posti all'ordine del giorno e con indicazione dei risultati del voto in maniera che sia consentita l'identificazione dei membri favorevoli, astenuti e dissenzienti (è vietato lo scrutinio segreto).

Nelle società con amministratore unico è facoltativa la tenuta del registro delle deliberazioni dell'amministratore unico.

Libro verbali del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione (se esistenti) su cui l'organo riporta i risultati di tutte le verifiche di competenza. E' tenuto a cura dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione.

Libri contabili

I libri contabili devono essere obbligatoriamente tenuti e rivestono una importanza notevole sia ai fini degli adempimenti previsti dal Codice civile sia ai fini della determinazione del reddito imponibile per assolvere gli adempimenti fiscali.

Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio della cooperativa e del risultato economico dell'attività svolta.

Le scritture contabili devono, dunque, essere uno «specchio» di quanto avviene all'interno dell'azienda, sia dal punto di vista economico che finanziario.

I libri contabili possono essere tenuti direttamente dalla cooperativa nei luoghi in cui viene esercitata l'attività (sede legale, amministrativa, filiale, ecc...) o dai soggetti tenutari delle stesse (centro elaborazione dati, consulente, ecc...). In quest'ultimo caso è necessario che il depositario rilasci alla cooperativa un'attestazione sottoscritta contenente l'elenco delle scritture in suo possesso, nonché la sua disponibilità allo loro esibizione, su richiesta degli organi di controllo.

Tali libri devono essere compilati e conservati secondo precise modalità e rivestono un'importanza particolare per la redazione del bilancio di esercizio, per l'informativa dei soci e dei terzi e come mezzo di prova in caso di controversie.

I libri sono i seguenti:

Libro giornale: deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'im-

presa, non è necessario che le annotazioni avvengano ogni giorno ma anche ad intervalli maggiori, purché sia rispettata la sequenza temporale.

Libro inventari: si redige all'inizio dell'esercizio e successivamente ogni anno, deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività della cooperativa. Il libro inventari deve essere sottoscritto dal Presidente della cooperativa entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Registri Iva: tutte le cooperative hanno l'obbligo di tenere due registri IVA: il registro IVA degli acquisti e il registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Nel registro degli acquisti vanno annotate le fatture relative ad acquisti interni ed intracomunitari, le bolle doganali e le autofatture. Nel registro delle fatture emesse vanno annotate: le fatture emesse relative a cessioni o prestazioni di servizi interne o intracomunitarie o ad esportazioni, le fatture per acquisti intracomunitari, le fatture per acquisti da soggetti non residenti e le autofatture per autoconsumo o per cessioni gratuite.

Il registro dei corrispettivi può sostituire il registro delle fatture emesse nel caso in cui la cooperativa svolga l'attività di vendita al dettaglio.

Registri beni ammortizzabili: rileva tutte le movimentazioni dei beni a utilità pluriennale e quindi delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La società può tenere anche altre scritture contabili se richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa ed inoltre deve conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Negli atti, nella corrispondenza e nel sito web delle cooperative devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta nonché il numero di iscrizione (che corrisponde al codice fiscale). E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso di mancato rispetto degli obblighi informativi su atti, corrispondenza e siti web.

Le cooperative devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso il registro provinciale degli enti cooperativi.

VIGILANZA E CONTROLLI PUBBLICI

La vigilanza sulle società cooperative consiste in una serie di attività amministrative previste da leggi regionali e nazionali in attuazione dell'art. 45 della Costituzione, secondo il quale "la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità".

Il compito istituzionale della vigilanza è proprio quello di assicurare che le società e gli enti che si dicono mutualistici, perseguano effettivamente tali finalità. Le società cooperative, i consorzi in forma di società cooperativa, le società di mutuo soccorso, le società cooperative europee ed i gruppi cooperativi paritetici aventi sede legale nella regione Trentino – Alto Adige sono soggetti con cadenza biennale alla revisione ordinaria.

La revisione ordinaria, oltre a verificare l'osservanza dei caratteri e delle finalità degli enti cooperativi è diretta a:

- a)** fornire agli organi di direzione e di amministrazione dell'ente cooperativo suggerimenti e consigli per migliorarne la gestione, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate;
- b)** accertare il carattere aperto e democratico dell'ente cooperativo e il suo scopo mutualistico;
- c)** accertare il rispetto del diritto degli enti cooperativi, delle norme statutarie e regolamentari dell'ente e dei principi cooperativi;
- 4)** dei requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
- d)** controllare il funzionamento sociale ed amministrativo e l'impostazione organizzativa e gestionale dell'ente cooperativo;
- e)** esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria, se l'ente cooperativo non è soggetto alla revisione legale dei conti ovvero se quest'ultima revisione è svolta da un soggetto diverso dall'associazione di rappresentanza a cui aderisce l'ente revisionato;
- f)** accertare che le partecipazioni dell'ente cooperativo in altre imprese sono strumentali al perseguimento degli scopi di tale ente;
- g)** accertare che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente consenta il perseguimento degli scopi dell'ente cooperativo.

La revisione viene svolta dall'Associazione di rappresentanza a cui aderisce la cooperativa, l'Amministrazione provinciale è invece competente a revisionare le cooperative non aderenti ad alcuna Associazione riconosciuta.

Gli enti cooperativi possono essere sottoposti anche a controlli non periodici (revisione straordinaria). La revisione straordinaria è disposta quando l'autorità di revisione (Associa-

zione di rappresentanza o Amministrazione provinciale per le cooperative non aderenti ad alcuna associazione) lo ritiene opportuno. La revisione straordinaria può essere richiesta dal Collegio sindacale, dal Consiglio di sorveglianza, dal Comitato per il controllo sulla gestione, dallo stesso Revisore legale dei conti, da una minoranza di soci (ad esempio un terzo di soci nel caso in cui la cooperativa abbia meno di 150 soci) o dagli stessi amministratori. La revisione straordinaria viene disposta quando vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità. Il legislatore ha stabilito che l'inosservanza dello scopo mutualistico, le rilevanti o ripetute violazioni di norme di legge o statutarie, la presenza di una situazione finanziaria o patrimoniale gravemente compromessa, la presenza di gravi irregolarità gestionali o la presenza di una causa di scioglimento della cooperativa senza che siano stati presi gli opportuni provvedimenti, sono sempre da considerarsi gravi irregolarità.

GLOSSARIO

Bilancio di esercizio: il bilancio di esercizio è il documento contabile che ha lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società.

Il bilancio d'esercizio si compone di tre documenti tra loro complementari:

- **stato patrimoniale:** rappresenta gli investimenti esistenti in un determinato momento e chiarisce in che modo essi sono stati finanziati, attraverso le passività ed il patrimonio netto.
- **conto economico:** è il documento di bilancio che, contrapponendo i costi ed i ricavi di competenza del periodo amministrativo, illustra il risultato economico della gestione del periodo considerato misurando, in questo modo, l'incremento o il decremento che il capitale netto aziendale ha subito per effetto della gestione.
- **nota integrativa:** fornisce informazioni integrative, esplicative e complementari ai dati contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico che sono sintetici e quantitativi.

Capitale sociale: indica l'ammontare dei conferimenti in denaro o in natura dei soci di una società di capitali.

Dividendo: è una parte degli *utili* generati dall'impresa distribuita ai soci sulla base delle quote/azioni possedute. I dividendi rappresentano la remunerazione del capitale investito.

Fondo Mutualistico: è un fondo alimentato dal versamento obbligatorio del 3% degli *utili* annuali delle cooperative, dal patrimonio sociale delle cooperative sciolte o trasformate in società di altro tipo ed è finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione. Il fondo mutualistico delle cooperative aderenti a Legacoopbund si chiama START.

Persona fisica: sono persone fisiche gli individui, uomini e donne, cui automaticamente è conferita la capacità giuridica per espressa disposizione dell'articolo uno del codice civile.

Persona giuridica: con persona giuridica si intende un soggetto di diritto costituito da persone fisiche e beni che si uniscono per raggiungere fini comuni, a cui l'ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica (per esempio: cooperativa, società a responsabilità limitata, società per azioni, ecc.).

Riserve: le riserve sono formate principalmente dagli *utili* degli esercizi precedenti.

Utile/Perdita (dell'esercizio di bilancio): avanzo/disavanzo risultante dallo svolgimento dell'attività della cooperativa in un determinato esercizio sociale.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Costituzione della Repubblica Italiana - articolo 45
- Legge regionale 22.10.1988, n. 24 recante *"Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale"*
- Legge 8.11.1991, n. 381 *"Disciplina delle cooperative sociali"*
- Legge 31.1.1992, n. 59 *"Nuove norme in materia di società cooperative"*
- Legge 3.4.2001, n. 142 *"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"*
- Codice civile, Titolo Sesto *"Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici"*, Capo Primo *"Delle società cooperative"*, articoli 2511 - 2548 del codice civile.
- Legge regionale 9.7.2008, n. 5 *"La nuova disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi"*



lega
 provinciale
 cooperative
 Bolzano

coop
 la provinciale
 dies cooperatives
 Bulsan

bund
 der
 Genossenschaften
 Südtirols

lega
 coop
 bund

...die e soci
 ...demokratisch
 ...member